



STUDIO IMPRESA

PROFESSIONISTI ASSOCIATI

MAGGIO 2026

News

Informative

Acconto Imu 2026

Definita la spettanza del credito 5.0 per le imprese "bloccate" a causa dell'esaurimento delle risorse

Le novità sulla governance delle S.P.A. - D.Lgs. n. 47/2026

Approvati gli schemi di bilancio aggregati per gli Ets di minori dimensioni

Estromissione agevolata degli immobili dell'imprenditore individuale

Distribuzione di riserve societarie e presunzione di prioritaria distribuzione degli utili: i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (risposta n. 92/2026)

Scadenze

Principali scadenze dal 16 maggio 2026 al 15 giugno 2026

News

APPROVATI GLI ISA PER PERIODO DI IMPOSTA 2025

Sono stati approvati 85 indici sintetici di affidabilità fiscale in vigore per il periodo di imposta 2025, evoluzioni di quelli che erano in vigore per il 2024, che si aggiungono agli 88 ISA che non hanno subito alcuna modifica rispetto all'anno precedente. Il decreto del MEF prevede tra i suoi articoli anche le note tecniche e metodologiche che illustrano i criteri di elaborazione, le regole di applicazione, le cause di esclusione e i criteri di determinazione del punteggio.

(Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto del 31/3/2026)

ISA: RESI DISPONIBILI ANCHE GLI ULTERIORI DATI

Ai fini dell'elaborazione degli ISA e dell'eventuale adesione alla proposta di concordato preventivo biennale per il 2026 e 2027, sono necessari dei dati ulteriori rispetto a quelli compilati dai contribuenti nei modelli: con il provvedimento in esame tali dati sono resi disponibili ai contribuenti che applicano gli ISA per il periodo di imposta 2025 e sono scaricabili dal cassetto fiscale dei contribuenti.

(Agenzia delle entrate, provvedimento 115744 del 13/4/2026)

CENTRALE RISCHI: GUIDA SULLE MODALITÀ DI ACCESSO

Dal 13 aprile 2026 il Portale dei servizi online per il cittadino (<https://servizionline.bancaditalia.it/home>) è l'unico canale telematico previsto per l'accesso ai dati della Centrale dei rischi delle persone fisiche e delle persone giuridiche. Il Portale è raggiungibile in qualsiasi orario e da tutti i dispositivi digitali, permette di usufruire gratuitamente dei servizi anche a chi non dispone di SPID o CIE.

(Banca d'Italia, comunicato del 8/4/2026)

PENSIONATI ESTERI IN ITALIA CON TASSAZIONE AGEVOLATA

Le persone fisiche titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri che trasferiscono la residenza fiscale in Italia, in uno dei comuni appartenenti al territorio delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia, con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, possono beneficiare di un regime fiscale opzionale, che prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'Irpef con aliquota pari al 7% a qualsiasi categoria di reddito prodotto all'estero, per ciascuno dei nove periodi d'imposta di validità dell'opzione.

(Legge 34/2026)

NUOVA FUNZIONE SUL SITO ADER

È stata pubblicata sul sito web dell'Agenzia delle entrate Riscossione una Guida denominata "La nuova situazione debitoria" nella quale viene spiegato come i contribuenti possono accedere a tali nuove funzionalità:

- consultare e scaricare la propria Situazione debitoria, compreso l'elenco dei documenti a debito e quello dei documenti saldati
- verificare le procedure attive
- visualizzare e monitorare i piani di rateizzazione e di Definizione agevolata
- consultare il dettaglio di ciascun atto

- procedere al pagamento direttamente online

Nella nuova situazione debitoria sono riportati in un unico elaborato tutti i documenti intestati al codice fiscale oggetto dell'interrogazione per tutti gli ambiti provinciali nei quali sono presenti documenti da saldare. Per richiedere il documento, che sarà reso disponibile entro le successive 24 ore, basta cliccare sul pulsante presente nella pagina di navigazione.

(Agenzia delle entrate Riscossione, comunicato del 7/4/2026)

Informative

ACCONTO IMU 2026

In questo contributo si provvederà a ricordare le principali regole applicative Imu, partendo dalle scadenze e regole di versamento, per poi ricordare (sinteticamente) quali siano gli immobili interessati dal prelievo, le basi imponibili e le eventuali riduzioni.



Si coglie l'occasione per ricordare alla clientela dello Studio di fornire il più tempestivamente possibile tutti i dati riguardanti modificazioni soggettive (acquisizioni, cessioni, etc.) e oggettive (modifiche catastali, inagibilità, ristrutturazioni, etc.) degli immobili posseduti, onde agevolare il calcolo delle imposte.

L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine:

- il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente;
- l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a carico dell'acquirente nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente.

Versamenti

L'Imu viene versata integralmente a favore del Comune, mentre nei confronti dell'Erario sarà riservata una quota di imposta afferente i fabbricati di categoria catastale D, applicando l'aliquota d'imposta dello 0,86% (all'Erario va lo 0,76%, mentre lo 0,10% va al Comune, che comunque può incrementare l'aliquota fino a raggiungere l'1,06% complessivo).

L'acconto risulta dovuto sulla base di aliquote e detrazioni deliberate per l'anno precedente, mentre il conguaglio a saldo sarà determinato sulla base delle aliquote deliberate per l'anno corrente, se pubblicate entro il termine del 28 ottobre (in caso contrario anche il saldo sarà calcolato sulla base delle aliquote dell'anno precedente).

	Scadenza	Parametri di calcolo
Acconto 2026	16 giugno 2026	Aliquote anno precedente
Saldo 2026	16 dicembre 2026	Aliquote anno in corso (se pubblicate entro il 28 ottobre)

È consentito il versamento in unica soluzione entro la scadenza dell'acconto; in tal caso si terrà già da subito conto delle aliquote deliberate per l'anno in corso.

Modalità di versamento

Il versamento può essere effettuato tramite apposito bollettino, ovvero tramite il modello F24, con utilizzo degli specifici codici tributo. Si riportano i codici tributo dell'Imu.

Codice tributo Imu	Immobile	Destinatario versamento
3912	Abitazione principale e pertinenze	Comune
3914	Terreni	Comune
3916	Aree fabbricabili	Comune
3918	Altri fabbricati	Comune
3925	Fabbricati D	Stato
3930	Fabbricati D (incremento)	Comune

L'utilizzo del modello F24 consente la compensazione del tributo dovuto con altri crediti vantati dal contribuente.

Le aliquote applicabili

L'aliquota di base prevista per l'Imu è stata fissata allo 0,86%: i Comuni possono agire su tale aliquota modificandola in aumento sino al 1,06%, oppure ridurla sino all'azzeramento (ad eccezione dei fabbricati di categoria D, per i quali l'aliquota minima è pari alla quota erariale, ossia lo 0,76%).

Inoltre, vi è la possibilità di incrementare l'aliquota massima di un ulteriore 0,08% (portando quindi l'aliquota al 1,14%) solo per i Comuni che in passato avevano deliberato analogo incremento ai fini Tasi.

I soggetti passivi

Sono soggetti passivi Imu i possessori di qualunque immobile, e in particolare:

- il proprietario di immobili (solo se in piena proprietà, ossia per la quota non gravata da usufrutto);
- l'usufruttuario (nel qual caso il titolare della nuda proprietà non deve versare);
- il titolare del diritto d'uso;
- il titolare del diritto di abitazione: nel caso di decesso di 1 dei 2 coniugi, con riferimento alla casa coniugale, pagherà il coniuge superstite. Con riferimento agli altri immobili di proprietà del defunto pagherà l'imposta ciascuno degli eredi in ragione delle proprie quote di spettanza;
- il titolare del diritto di enfiteusi;
- il titolare del diritto di superficie;

- il concessionario di aree demaniali;
 - nel caso di immobile utilizzato in forza di contratto di *leasing* il soggetto passivo è l'utilizzatore sin dalla data di stipula del contratto (anche per l'immobile in corso di costruzione);
 - il coniuge assegnatario della casa coniugale in seguito a provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (quindi il coniuge non assegnatario, da quando perde il diritto a utilizzare l'immobile, non deve versare).
- Gli utilizzatori degli immobili (locatari, comodatari, etc.) non hanno alcun obbligo di versamento Imu in relazione a tali immobili.

Gli immobili interessati

L'Imu è dovuta in relazione agli immobili posseduti sul territorio di ciascun Comune, con esclusione dell'abitazione principale (se l'immobile è diverso da A/1, A/8 e A/9) e delle relative pertinenze. Per abitazione principale si intende l'unico fabbricato nel quale il contribuente ha stabilito la dimora e la residenza.

	Imu
Fabbricati	Sì
Abitazione principale, pertinenze e fabbricati assimilati	No (solo A/1, A/8, A/9)
Fabbricati rurali	Sì
Aree fabbricabili	Sì
Terreni agricoli	Sì

Fabbricati

A esclusione dei fabbricati di categoria catastale D privi di rendita (per i quali si utilizzano i valori contabili rivalutati), per tutti gli altri fabbricati si farà riferimento alle rendite risultanti in Catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5%, alle quali applicare specifici moltiplicatori.

Categoria catastale	Moltiplicatore
A (diverso da A/10) - C/2 - C/6 - C/7	160
B	140
C/3 - C/4 - C/5	140
A/10 e D/5	80
D (escluso D/5)	65
C/1	55

I fabbricati rurali strumentali (stalle, depositi attrezzi, etc.) sono imponibili Imu applicando un'aliquota particolarmente ridotta pari allo 0,1% che il Comune può ridurre sino all'azzeramento.

È prevista inoltre una riduzione del 50% della base imponibile per i fabbricati inagibili e inabitabili, nonché per gli immobili vincolati ai sensi dell'articolo 10, D.Lgs. 42/2004.

I fabbricati posseduti dal costruttore (o ristrutturatore), destinati alla vendita e non locati sono esenti da imposta.

È possibile beneficiare della riduzione al 50% in relazione agli immobili dati in uso gratuito ai familiari in linea retta entro il I grado, con contratto registrato; tale agevolazione è comunque soggetta al rispetto di determinati vincoli.

I fabbricati collabenti classificati in categoria catastale F/2 sono esonerati dal prelievo.

Terreni agricoli

La base imponibile è costituita dal reddito dominicale risultante in Catasto, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutato del 25%, cui applicare un moltiplicatore di 135.

I terreni sono esenti da Imu nelle seguenti situazioni:

- quando ubicati nei Comuni montani elencati nella circolare n. 9/1993. Alcuni Comuni sono designati parzialmente montani (PD) e l'esenzione vale per una parte del territorio comunale;
- terreni ubicati nelle cosiddette "isole minori" indicate nell'allegato A della L. 448/2001 (sono sostanzialmente tutte le isole italiane, eccettuate la Sicilia e la Sardegna);
- per i coltivatori diretti e gli Iap (imprenditori agricoli professionali), purché iscritti nell'apposita previdenza, l'esenzione spetta per tutti i terreni non edificabili, ovunque ubicati (quindi anche in territori pianeggianti). A tal fine, è necessario che detti terreni siano sia posseduti sia condotti da parte di tali soggetti;
- i terreni a immutabile destinazione agrosilvopastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile sono del tutto esenti.

Aree edificabili

La base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. Si ricorda comunque che molti Comuni individuano dei valori di riferimento ai quali il contribuente può adeguarsi per evitare contestazioni future. Per i coltivatori diretti e gli Iap è confermata la finzione di non edificabilità delle aree: se tali soggetti coltivano il terreno, saranno esentati da Imu come fosse un terreno agricolo, anche se gli strumenti urbanistici lo qualificano suscettibile di utilizzazione edificatoria. In caso di utilizzazione edificatoria dell'area (costruzione di nuovo edificio), di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero, ristrutturazione e risanamento conservativo, l'immobile interessato dovrà considerarsi ai fini fiscali area edificabile e la base imponibile sarà costituita dal valore venale.

DEFINITA LA SPETTANZA DEL CREDITO 5.0 PER LE IMPRESE "BLOCCATE" A CAUSA DELL'ESAURIMENTO DELLE RISORSE

L'articolo 1, D.L. 42/2026 ha modificato l'articolo 8, D.L. 38/2026 disponendo la spettanza definitiva del credito di imposta 5.0 per le imprese che avevano presentato la domanda di accesso e avevano ricevuto la conferma che l'investimento rientra nei requisiti di ammissibilità previsti. Viene, pertanto, superata la precedente previsione normativa disposta per l'appunto dal D.L. 38/2026.

L'ammontare spettante è stato definito nella misura dell'89,77% di ciò che era stato richiesto "ab origine" presentando le comunicazioni di cui all'articolo 38, comma 10, D.L. 19/2024 sulla piattaforma del GSE e delle spese di formazione del personale: non sono più comprese nell'agevolazione le spese sostenute per gli obblighi di certificazione.



Ciascun beneficiario può visualizzare l'ammontare del credito di imposta fruibile in compensazione (comunicato dal GSE all'Agenzia delle entrate) sul proprio cassetto fiscale, nella sezione Crediti e contributi.

Con la risoluzione n.14 del 16 aprile 2026 è stato istituito il codice tributo 7079 denominato "Credito di imposta – Transizione 5.0 – art.8 D.L. 38/2026" da utilizzare per l'utilizzo in compensazione tramite F24 (da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici Entratel/Fisconline) del credito di imposta presente sul cassetto fiscale.

Dal punto di vista contabile, quindi, si può iscrivere il contributo in conto impianti non imponibile (né ai fini Ires né ai fini Irap), da riscontare nel corso degli anni lungo l'arco temporale di ammortamento dell'investimento che ha generato l'agevolazione (o lungo la durata del contratto nel caso di leasing).

Gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026



Si segnala alla gentile Clientela che per gli investimenti effettuati dal 1° gennaio 2026 l'agevolazione 5.0 non viene più fruita mediante credito di imposta, ma si configura come una maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria deducibili riferiti agli investimenti in beni strumentali digitali e interconnessi effettuati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

La nuova agevolazione è rivolta esclusivamente ai soggetti titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali (materiali o immateriali) destinati a strutture produttive localizzate sul territorio italiano. Sono escluse dal beneficio le imprese in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale ed altre procedure previste dal codice della crisi o imprese destinatarie di sanzioni interdittive. Le imprese ammesse al beneficio sono tenute al rispetto delle normative sulla sicurezza

dei luoghi di lavoro ed al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali.

LE NOVITÀ SULLA GOVERNANCE DELLE S.P.A. - D.LGS. N. 47/2026

Quadro generale e fonte normativa

Il D.Lgs. n. 47 del 27 marzo 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 del 14 aprile 2026 (Supplemento Ordinario n. 14) ed in vigore dal 29 aprile 2026, attua la delega contenuta nell'articolo 19, Legge n. 21/2024, (c.d. Legge Capitali). La riforma persegue un duplice obiettivo:

- da un lato, riformare in modo organico il Testo Unico della Finanza (TUF, D.Lgs. 58/1998);
- dall'altro, modificare profondamente le disposizioni del Codice civile in materia di società di capitali, con l'intento di favorire l'accesso delle imprese al capitale di rischio e aumentare la competitività del mercato italiano.



Per quanto riguarda la governance delle S.p.A., il cuore della riforma si trova nell'articolo 9 del Decreto, che riscrive e riorganizza sistematicamente le disposizioni del Codice civile in materia di amministrazione e controllo. L'intervento non è meramente formale: il legislatore ha ridisegnato l'architettura complessiva degli organi sociali, assegnando a ciascun modello una propria autonomia regolatoria e piena dignità sistematica.

Parificazione e autonomia dei tre modelli di governance

La novità più rilevante sul piano strutturale è la piena parificazione tra i tre modelli di amministrazione e controllo:

- Sistema tradizionale (CdA + Collegio sindacale)
- Sistema dualistico (Consiglio di gestione + Consiglio di sorveglianza)
- Sistema monistico (CdA + Comitato per il controllo sulla gestione)

Con la modifica dell'articolo 2380, c.c., il modello tradizionale cessa di essere il sistema di riferimento "di default"; tutti e tre i modelli vengono posti su un piano di equivalenza formale e sostanziale. Lo statuto di ciascuna società deve ora indicare esplicitamente il sistema adottato. L'eventuale passaggio da un modello a un altro produce effetti dalla data della riunione dell'organo competente convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo.

Sul piano sistematico, l'articolo 9 introduce una struttura normativa articolata in:

- un nucleo iniziale di regole comuni a tutti i sistemi;

- tre plessi normativi autonomi, ciascuno dedicato a un sistema specifico: artt. 2396 *decies*–2409 *septies* c.c. per il modello con Collegio sindacale; artt. 2409 *novies*–2409 *quinquiesdecies* c.c. per il sistema dualistico; artt. 2409 *septiesdecies*–2409 *noviesdecies* c.c. per il sistema monistico.

Organi di controllo: funzioni rafforzate e nuovi doveri

Il Decreto rafforza il ruolo degli organi di controllo e ne sistematizza le funzioni. In particolare:

- estensione del dovere di vigilanza al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi;
- introduzione del principio di adeguatezza dei sistemi di intelligenza artificiale impiegati a fini di monitoraggio;
- rafforzamento degli obblighi di reporting degli organi di controllo verso l'assemblea, con potenziamento dei flussi informativi;
- riduzione dei meccanismi di intervento esterno (es. denunce all'autorità giudiziaria): il legislatore punta sui controlli interni, spostando l'approccio da uno schema reattivo (impugnazioni) a uno preventivo (governance corretta).

I nuovi obblighi informativi in materia di corporate governance riguardano anche: (i) le politiche sull'utilizzo e il monitoraggio dei sistemi di intelligenza artificiale negli assetti amministrativi, organizzativi e contabili; (ii) la gestione dei rischi informatici e di sicurezza cibernetica.

Responsabilità degli organi di amministrazione e controllo

Amministratori non esecutivi

Il nuovo articolo 2381-*ter*, quarto comma, c.c. esclude la responsabilità degli amministratori non delegati qualora abbiano assunto le proprie determinazioni facendo «ragionevole affidamento, anche in relazione alle loro specifiche competenze, sulle informazioni ricevute in conformità alle previsioni della legge e dello statuto». La norma si applica a tutti e tre i sistemi di governance, in quanto contenuta nel nucleo normativo trasversale. È, tuttavia, prevista una clausola di salvaguardia: «resta fermo quanto previsto dalle leggi speciali», con specifico riferimento ai settori bancario, finanziario e assicurativo.

Organo di controllo: un doppio binario

Il quadro in materia di responsabilità dei sindaci presenta una rilevante asimmetria tra società chiuse e quotate:

Tipo di società	Regime di responsabilità del Collegio sindacale
S.p.A. non quotate (modello tradizionale)	<i>Liability cap</i> ex art. 2407, co. 2, c.c. (L. 35/2025): responsabilità limitata a un multiplo del compenso (10-15x)

Società quotate e ammesse a MTF	Nessun limite: responsabilità solidale piena con gli amministratori per i danni derivanti da omessa vigilanza (nuovo art. 151.2 TUF)
Sistemi senza Collegio sindacale (dualistico/monistico)	Regime invariato: responsabilità solidale con l'organo gestorio senza cap

La ratio della scelta per le quotate, secondo la relazione illustrativa, risiede nella complessità del ruolo e nell'esigenza di tutela del mercato e degli investitori diffusi.

Assemblea: partecipazione e voto

Modalità di svolgimento

Il decreto favorisce le assemblee in modalità non in presenza: in assenza di previsione statutaria espressa, l'organo amministrativo può decidere autonomamente di tenere l'assemblea in via telematica o tramite rappresentante designato. I soci che rappresentano almeno 1/20 del capitale sociale con diritto di voto sulle materie all'ordine del giorno possono richiedere lo svolgimento in presenza. Vengono inoltre introdotte norme per limitare le attività di mero disturbo nelle assemblee.

Voto plurimo e maggiorato: sterilizzazione

Le azioni a voto plurimo e a voto maggiorato vengono sterilizzate (esprimono un solo voto) per le deliberazioni aventi ad oggetto:

- fusioni che comportino il *delisting* della società;
- trasferimento della sede sociale all'estero;
- procedura di acquisto totalitario su autorizzazione dei soci;
- *delisting* e *down-listing*.

Acquisto totalitario su autorizzazione dei soci

Viene introdotta una nuova procedura: l'assemblea straordinaria delle società quotate può deliberare l'acquisto totalitario delle azioni da parte di un soggetto individuato dall'organo amministrativo, richiedendo il voto favorevole di almeno il 75% del capitale rappresentato in assemblea.

OPA: nuova soglia unica

In ambito quotate, la riforma stabilisce una soglia OPA totalitaria unica al 30% della partecipazione sociale o dei diritti di voto. Viene eliminata la precedente soglia ridotta del 25% prevista per le società di maggiori dimensioni (non PMI) e la possibilità per le PMI di individuare statutariamente una soglia diversa.

Abrogazione del divieto di interlocking

L'art. 8 del decreto abroga il divieto di interlocking (articolo 36, D.L. 201/2011), che vietava ai componenti dei CdA di banche e assicurazioni concorrenti di ricoprire incarichi incrociati. La misura è stata ritenuta non più necessaria come presidio autonomo.

Regime semplificato per neo quotate e PMI quotate

Per le società di nuova quotazione e per le PMI quotate con capitalizzazione inferiore a 1 miliardo di euro è previsto un regime speciale con *opt-in* mediante modifica statutaria. Il regime semplificato consente:

- maggiore flessibilità per le operazioni con parti correlate;
- nomina degli organi sociali con metodi alternativi al voto di lista;
- possibile esclusione di alcune cause di recesso;
- *quorum* semplificati per modifiche statutarie;
- possibilità di rendere non vincolante la delibera assembleare sulla politica di remunerazione.

Delibere assembleari: dal formalismo alla qualità del processo

La riforma, pur non modificando testualmente gli articoli 2377, c.c. (annullabilità) e 2379, c.c. (nullità), ne trasforma il contenuto applicativo. Lo spettro delle violazioni che possono fondare l'annullabilità si estende a:

- difetti di informazione tra gli organi;
- carenze nei flussi informativi verso l'assemblea;
- incoerenze nel sistema di governance adottato.

Il modello che emerge è quello di un'efficacia delle deliberazioni a tre livelli: formale (regolarità procedurale), sostanziale (integrità informativa) e sistemica (coerenza tra delibera, governance e controlli).

Adeguamento degli statuti: cosa fare

Le società devono valutare l'opportunità di adeguare i propri statuti alla luce delle seguenti novità:

Adempimento	Priorità
Indicare espressamente il sistema di governance adottato (art. 2380 c.c.)	Alta
Aggiornare clausole su convocazione e svolgimento assemblee (modalità telematiche)	Alta
Verificare le clausole su voto plurimo/maggiorato	Media

Valutare eventuale <i>opt-in</i> al regime semplificato (PMI quotate)	Se applicabile
Adeguare i flussi informativi degli organi di controllo verso l'assemblea	Alta
Inserire policy su AI e rischi informatici nella relazione di corporate governance	Media

APPROVATI GLI SCHEMI DI BILANCIO AGGREGATI PER GLI ETS DI MINORI DIMENSIONI

Il comma 2-bis dell'articolo 13 del Codice del Terzo Settore (introdotto dall'articolo 4, comma 1, lettera c n.2, L. n.104/2024) prevede che per tutti gli enti del Terzo settore (ad eccezione delle Imprese Sociali e degli ETS aventi natura esclusivamente commerciale), in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata.

Si tratta, pertanto, di una facoltà e non di un obbligo.

Vale anche per gli ETS con personalità giuridica



Si tratta di un'importante semplificazione che riguarda tutti gli enti del Terzo settore a prescindere dal fatto che possiedano o meno la personalità giuridica (si tratta di una precisazione importante, atteso che dal bilancio relativo all'esercizio 2025 tutti gli enti del Terzo Settore in possesso di personalità giuridica – ad eccezione di quanto precisato dal MLPS in relazione all'esercizio 2025 e di cui si dirà oltre - non potranno invece adottare il normale modello di rendiconto per cassa di cui al comma 2 dell'articolo 13 del Codice, essendo obbligati ad adottare il modello di bilancio "ordinario" composto da stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione).

Con il Decreto MLPS dello scorso 18 febbraio 2026 (pubblicato nella G.U. n.67 del 21/3/2026) è stato approvato il citato modello di rendiconto per cassa in forma aggregata (Mod. E) che, secondo quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto, potrà essere utilizzato **a partire dai bilanci relativi all'esercizio in corso alla data del 21 marzo 2026** (quindi dall'esercizio 2026 per gli enti di Terzo settore con esercizio sociale coincidente con l'anno solare).

Più di recente, con la **Circolare n.6 del 17 aprile 2026**, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (MLPS) ha fornito utili indicazioni riguardo all'utilizzo del richiamato rendiconto per cassa in forma aggregata. In particolare, nel documento di prassi viene precisato che:

- il nuovo modello per cassa in forma aggregata (mod. E) costituisce una sintesi del modello di rendiconto per cassa "ordinario" (identificato come mod. D), senza apportare alcuna innovazione ai contenuti del vigente rendiconto per cassa, né tanto meno al sistema di rilevazione (basato sulle sole movimentazioni monetarie);

- esso interviene infatti esclusivamente sull'esposizione dei dati contabili, che sono riportati a livello macroaggregato di sezione senza l'ulteriore declinazione nelle singole voci che compongono quest'ultima, mantenendo inalterata la corrispondenza con ciascuna delle sezioni in cui si struttura il rendiconto per cassa ordinario;
- quanto alla decorrenza, per gli ETS il cui esercizio finanziario sia iniziato ad esempio il 1° luglio 2025 o il 1° settembre 2025, detto modello sarà già utilizzabile con riguardo all'esercizio che andrà a chiudersi, rispettivamente il 30 giugno o il 30 agosto del corrente anno;

Il caso

La fattispecie

La Circolare MLPS n.6/2026, infine, affronta poi un caso particolare che riguarda gli enti dotati di personalità giuridica con entrate annue inferiori ai 60 mila euro, per i quali alla data del 21 marzo 2026 era già chiuso l'esercizio finanziario (come nel caso di esercizio, coincidente con l'anno solare, chiusosi il 31/12/2025).

La soluzione

Il MLPS ritiene al riguardo (tralasciandone in questa sede le motivazioni), che detti enti possano eccezionalmente avvalersi della facoltà di redigere il bilancio relativo all'esercizio 2025 nella forma del rendiconto per cassa ordinario (modello "D"), dovendosi escludere che il possesso della personalità giuridica, associato all'utilizzabilità del rendiconto per cassa in forma aggregata solo successivamente all'adozione del decreto attuativo citato in oggetto, generi in capo agli enti in parola l'obbligo di dover redigere il bilancio economico-patrimoniale in forma ordinaria e per competenza.

ESTROMISSIONE AGEVOLATA DEGLI IMMOBILI DELL'IMPRENDITORE INDIVIDUALE

Il prossimo 31 maggio 2026 scade il termine per avvalersi dell'estromissione agevolata degli immobili strumentali dell'imprenditore individuale, nella finestra temporale riaperta dalla Legge 30 dicembre 2025, n. 199, art. 1, comma 41, che richiama la disciplina di cui alla Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 121. La disposizione consente, al ricorrere dei requisiti previsti, di far fuoriuscire determinati immobili dal patrimonio dell'impresa individuale mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra il valore normale del bene e il relativo valore fiscalmente riconosciuto.

Soggetti interessati

L'agevolazione riguarda gli **imprenditori individuali**. In particolare, sulla base dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate nelle precedenti riaperture della disciplina, possono avvalersi dell'estromissione i soggetti che:

- **rivestono la qualifica di imprenditore individuale** alla data richiesta dalla norma;
- **mantengono tale qualifica alla data dalla quale decorrono gli effetti dell'estromissione.**

Per la riapertura attualmente in vigore, la norma richiede che gli immobili siano **posseduti alla data del 30 settembre 2025** e che l'estromissione sia posta in essere **dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026**, con effetti dal **1° gennaio 2026**. Alla luce dell'impostazione già chiarita dall'Agenzia nelle precedenti edizioni dell'istituto, occorre prestare particolare attenzione ai casi in cui, prima del 1° gennaio 2026, sia venuta meno la qualifica di imprenditore individuale, ad esempio per cessazione dell'attività ovvero per situazioni che comportino la fuoriuscita dell'unica azienda dalla sfera imprenditoriale. La prassi ha inoltre chiarito, per le annualità precedenti, che la facoltà può spettare anche:

- all'**erede** dell'imprenditore individuale deceduto dopo la data di possesso individuata dalla norma, purché prosegua l'attività in forma individuale;
- al **donatario dell'azienda** che continui l'esercizio dell'impresa del donante.

Ambito oggettivo: quali immobili possono essere estromessi

L'agevolazione riguarda i **beni immobili strumentali** di cui all'art. 43, comma 2, Tuir, richiamato dalla disciplina normativa e illustrato nei documenti di prassi. Rientrano, in particolare, gli immobili **strumentali per destinazione**, ossia quelli **utilizzati esclusivamente per l'esercizio dell'impresa**. La prassi dell'Agenzia ha chiarito che, per questa categoria, rilevano gli immobili utilizzati in modo **esclusivo e diretto** nell'attività dell'imprenditore.

Rientrano, inoltre, gli immobili che, **per le loro caratteristiche**, non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni, ossia gli strumentali per natura. Secondo i chiarimenti resi dall'Agenzia, rientrano in tale categoria gli immobili appartenenti ai gruppi catastali **B, C, D, E** e la categoria **A/10**, qualora la destinazione a ufficio risulti prevista nella licenza o concessione edilizia, anche in sanatoria. Per gli immobili strumentali per natura, la strumentalità permane anche se il bene non è utilizzato direttamente dall'imprenditore, o è concesso in **locazione** o **comodato**.

Non possono beneficiare dell'estromissione agevolata gli immobili che:

- costituiscono **beni merce**;
- **non sono strumentali**, né per natura né per destinazione, anche se indicati nell'inventario;
- risultano già **ceduti** o già destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa anteriormente alla data di decorrenza degli effetti;
- sono detenuti in **leasing** alla data richiesta dalla norma, poiché manca il requisito del possesso.

Occorre inoltre prestare attenzione agli immobili ad **uso promiscuo**, che non presentano il requisito dell'utilizzo esclusivo richiesto per gli immobili strumentali per destinazione.

Requisito temporale e decorrenza degli effetti

Per la disciplina in vigore nel 2026, la norma prevede espressamente che:

- gli immobili devono essere posseduti al 30 settembre 2025;
- l'estromissione deve essere effettuata dal 1° gennaio 2026 al 31 maggio 2026;
- gli effetti dell'estromissione decorrono dal 1° gennaio 2026.

Il termine del 31 maggio 2026 rappresenta quindi la scadenza entro la quale occorre aver posto in essere il comportamento idoneo ad esercitare l'opzione.

Imposta sostitutiva

L'estromissione agevolata si perfeziona mediante il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e dell'IRAP pari all'8% della differenza tra:

- il valore normale dell'immobile;
- il valore fiscalmente riconosciuto del medesimo bene.

La disciplina richiamata dalla legge vigente non prevede, per questa fattispecie, aliquote differenziate: l'aliquota applicabile è quindi l'8%. Resta fermo che, sotto il profilo ordinario, l'estromissione configura la destinazione del bene a finalità estranee all'esercizio dell'impresa, con emersione della plusvalenza secondo le regole generali; il regime agevolato consente di assoggettare tale differenziale alla predetta imposta sostitutiva.

Adempimenti da seguire

Sotto il profilo operativo, l'estromissione richiede particolare attenzione sia agli adempimenti sostanziali sia a quelli dichiarativi.

Esercizio dell'opzione

Secondo i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, l'agevolazione richiede l'esercizio di un'apposita opzione. Nelle precedenti riaperture, l'Amministrazione ha chiarito che l'opzione si perfeziona con l'indicazione in dichiarazione dei redditi:

- dei valori dei beni estromessi;
- della relativa imposta sostitutiva.

Pertanto, sotto il profilo pratico, è necessario:

- verificare preliminarmente la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi;
- individuare il bene o i beni da estromettere;
- determinare correttamente il valore fiscalmente riconosciuto e il valore da assumere ai fini del calcolo dell'imposta;

- recepire l'operazione nella contabilità e nella dichiarazione dei redditi.

Comportamento concludente e rilevazione contabile

La prassi amministrativa ha riconosciuto rilievo ai comportamenti concludenti, ferma restando la necessità di un corretto riscontro documentale e contabile dell'operazione. In concreto, è opportuno che l'estromissione sia adeguatamente supportata da:

- annotazioni contabili e/o inventariali coerenti;
- aggiornamento del registro dei beni ammortizzabili, ove tenuto;
- documentazione interna idonea a comprovare la volontà di estromettere il bene entro il termine di legge.

Dichiarazione dei redditi

Come sopra evidenziato, l'opzione assume rilievo anche in sede dichiarativa. La prassi dell'Agenzia ha inoltre precisato, con riferimento alle precedenti annualità, che l'eventuale mancata compilazione della corrispondente sezione del modello dichiarativo può essere sanata entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione, secondo le regole richiamate dalla stessa Amministrazione.

IVA

La C.M. n. 26/E/2016 ha chiarito che, ai fini IVA, l'estromissione dell'immobile strumentale dal patrimonio dell'impresa realizza un'ipotesi di destinazione a finalità estranee all'esercizio dell'impresa. Il profilo IVA, pertanto, va esaminato caso per caso, in relazione alla natura del bene e al relativo regime applicabile.

Scadenze di versamento

Per i soggetti che si avvalgono della riapertura prevista per il 2026, i versamenti rateali dell'imposta sostitutiva devono essere effettuati:

- entro il 30 novembre 2026, per la prima rata;
- entro il 30 giugno 2027, per la seconda rata.

La norma richiama le modalità di versamento già previste dalla disciplina originaria. La prassi dell'Agenzia, con riferimento alle precedenti riaperture, ha inoltre chiarito che l'omesso, insufficiente o tardivo versamento dell'imposta sostitutiva non impedisce il perfezionamento dell'estromissione, fermo restando il recupero dell'imposta non versata e la possibilità di ricorrere al ravvedimento operoso.

DISTRIBUZIONE DI RISERVE SOCIETARIE E PRESUNZIONE DI PRIORITARIA DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI: I CHIARIMENTI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE (RISPOSTA N. 92/2026)

Con la risposta a interpello n. 92 del 2026, l'Agenzia delle Entrate è tornata a fare luce su una delle questioni più delicate in tema di distribuzione di riserve nelle società di capitali: l'applicazione della **presunzione di prioritaria distribuzione degli utili** prevista dall'articolo 47, comma 1, Tuir.

Si tratta di una tematica di grande rilevanza pratica per tutte le società che dispongono di un patrimonio netto articolato in molteplici componenti: riserve di utili, riserve di capitale, riserve in sospensione d'imposta da rivalutazione o riallineamento, riserve da sovrapprezzo azioni. Quando una società decide di distribuire ai soci una parte delle proprie riserve, la corretta qualificazione fiscale di ciascuna voce del patrimonio netto determina il trattamento tributario in capo ai soci stessi, nonché le eventuali conseguenze in capo alla società erogante.

Il caso esaminato

Il caso sottoposto all'esame dell'Agenzia riguardava una holding operativa (S.r.l.) che intendeva distribuire al proprio socio unico (una S.p.A.) riserve disponibili per circa 10 milioni di euro, attingendo a riserva straordinaria, utili portati a nuovo, utili dell'esercizio e riserva da sovrapprezzo azioni. Nel patrimonio netto della società erano presenti anche **riserve in sospensione d'imposta** originate da rivalutazioni e riallineamenti fiscali effettuati ai sensi dell'articolo 6-bis, D.L. n. 23/2020 e dell'articolo 110, D.L. n. 104/2020, poi transitate nell'incorporante a seguito di una fusione per incorporazione avvenuta nel 2023 (nel limite del relativo avanzo di fusione, ai sensi dell'articolo 172, comma 5, Tuir). La peculiarità del caso stava nel fatto che le riserve in sospensione d'imposta erano denominate, sul piano civilistico, parte come "riserve di rivalutazione" e parte come "riserve versamenti in conto capitale", sebbene entrambe condividessero la medesima natura fiscale di riserve vincolate al regime di sospensione. La società aveva chiarito in sede di documentazione integrativa che tale qualificazione civilistico-contabile non rifletteva necessariamente la natura fiscale delle poste, come attestato dalla compilazione del rigo RS140 del modello Redditi SC.

La norma: la presunzione dell'art. 47, comma 1, Tuir

L'articolo 47, comma 1, Tuir stabilisce che, **indipendentemente dalla delibera assembleare**, si presumono prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve diverse da quelle del comma 5, per la quota non accantonata in sospensione d'imposta.

In sostanza, anche quando la società delibera formalmente di distribuire una specifica riserva di capitali, il Fisco considera distribuiti in via prioritaria gli utili e le riserve di utili presenti in bilancio

(nei limiti della disponibilità). La ratio della norma è antielusiva: impedire che i soci eludano la tassazione sui dividendi scegliendo di distribuire formalmente riserve di capitale (che non concorrono al reddito) anziché riserve di utili.

La presunzione ha, tuttavia, due importanti **eccezioni**:

1. **riserve del comma 5 dell'art. 47, Tuir**: non costituiscono utili le somme distribuite a titolo di ripartizione di riserve da sovrapprezzo azioni, da versamenti a fondo perduto o in conto capitale e da saldi di rivalutazione monetaria esenti. Tali distribuzioni non sono imponibili in capo al socio ma riducono il costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione;
2. **riserve in sospensione d'imposta**: la presunzione di prioritaria distribuzione non opera per le riserve gravate da vincolo di sospensione d'imposta. La logica è che far scattare la presunzione su tali riserve priverebbe la società del beneficio della sospensione stessa.

La circolare n. 26/E del 16 giugno 2004 aveva già precisato che la presunzione di prioritaria distribuzione degli utili si applica soltanto alle riserve "disponibili" per la distribuzione, intendendo per disponibili quelle non soggette a vincoli legali o convenzionali (es.: la riserva legale è disponibile solo per la quota eccedente il quinto del capitale sociale).

La soluzione fornita dall'Agenzia delle Entrate

L'Agenzia ha confermato la posizione interpretativa del contribuente, chiarendo i seguenti punti fondamentali.

1. Le riserve in sospensione d'imposta rimangono escluse dalla presunzione

Poiché la distribuzione prospettata non intaccava le riserve in sospensione d'imposta (né quelle denominate "riserve di rivalutazione" né quelle denominate "riserve versamenti in conto capitale"), la presunzione non opera su tali poste, a prescindere dalla loro etichetta civilistica.

2. La riserva da sovrapprezzo azioni è esclusa dal campo della presunzione

Rientrando tra le riserve del comma 5 dell'art. 47 TUIR, la riserva da sovrapprezzo azioni è ontologicamente esclusa dall'ambito applicativo della presunzione di prioritaria distribuzione degli utili. La sua distribuzione non è imponibile in capo al socio, ma riduce il costo fiscale della partecipazione.

3. Imputazione della distribuzione ai fini fiscali

Sulla base delle indicazioni emergenti dal prospetto del capitale e delle riserve (righe RS130–RS141 del modello Redditi SC), la distribuzione deliberata andrà a erodere, per la parte preponderante, le poste aventi natura fiscale di "utili" (rigo RS134 e RS141), e, per la parte residua, poste aventi natura fiscale di "capitale" (rigo RS131). In questo modo, la società sarà in grado di comunicare al socio la

suddivisione fiscale tra dividendi imponibili e quote di capitale non imponibili (ma riduttive del costo della partecipazione).

4. Adempimento comunicativo verso il socio

La società distributrice è tenuta a comunicare al socio la quota parte delle riserve distribuite avente natura fiscale di utile (da assoggettare a tassazione ai sensi dell'art. 89, comma 2, Tuir) e quella avente natura di capitale (non imponibile, ma riduttiva del costo fiscale della partecipazione).

Implicazioni operative per le società con patrimoni netti complessi

Il chiarimento dell'Agenzia offre spunti pratici rilevanti per tutte le società che si trovino in situazioni analoghe:

- **mappatura fiscale del patrimonio netto:** prima di qualunque delibera di distribuzione, è indispensabile una ricognizione analitica della natura fiscale di ciascuna riserva, non limitandosi alla denominazione civilistica. Il prospetto del capitale e delle riserve (righe RS130-RS141 del modello Redditi SC) costituisce il riferimento principale;
- **riserve da rivalutazioni e riallineamenti:** le riserve originate da rivalutazioni ex D.L. 23/2020 e D.L. 104/2020, nonché da riallineamenti fiscali, mantengono il vincolo di sospensione d'imposta anche dopo un'operazione di fusione, nel limite dell'avanzo di fusione vincolato ai sensi dell'art. 172, comma 5, Tuir. Non sono aggredibili dalla presunzione ex art. 47, comma 1, TUIR;
- **riserva da sovrapprezzo azioni:** la sua distribuzione non è mai soggetta alla presunzione di prioritaria distribuzione degli utili. Tuttavia, ai sensi dell'art. 2431 c.c., non può essere distribuita finché la riserva legale non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale. È necessario, dunque, prioritariamente verificare (e, se del caso, integrare) la riserva legale;
- **comunicazione al socio:** la società deve sempre comunicare in modo chiaro e analitico la composizione fiscale delle somme distribuite, distinguendo la quota-utili dalla quota-capitale, con dirette conseguenze sull'imponibilità in capo al socio e sull'aggiustamento del costo della partecipazione.

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 MAGGIO 2026 AL 15 GIUGNO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 maggio 2026 al 15 giugno 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

lunedì 18 maggio

Versamenti Iva mensili e trimestrali

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di aprile. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente. Scade anche il termine di versamento dell'Iva a debito riferita al primo trimestre 2026 per i contribuenti Iva trimestrali.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di aprile, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento dei contributi Inail

Scade oggi il termine per il versamento della seconda rata del premio Inail per la quota di regolazione del 2025 e la quota di acconto del 2026.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese precedente riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa sui prodotti energetici a essa soggetti, immessi in consumo nel mese precedente.

Inps – Contributi dovuti ad artigiani e commercianti

Scade il termine per il pagamento del contributo "fisso" Inps relativo al primo trimestre 2026 per gli artigiani ed i commercianti iscritti all'Inps.

mercoledì 20 maggio

Enasarco: versamento contributi

Scade il termine per il versamento dei contributi dovuti dalla casa mandante per il primo trimestre 2026.

lunedì 25 maggio

Presentazione elenchi Intrastat mensili

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente.

lunedì 1 giugno

Comunicazione telematica liquidazioni periodica Iva

Scade oggi il termine per la presentazione telematica della LIPE relativa al primo trimestre 2026, sia per i contribuenti mensili sia per i contribuenti trimestrali.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di marzo.

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di aprile.

Imposta di bollo

Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di bollo complessivamente di importo superiore a euro 5.000 relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2026 che prevedono l'obbligo di assolvimento del bollo.

lunedì 15 giugno

Registrazioni contabili

Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro.

Fatturazione differita

Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.

Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche

Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi e i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.

Studio Impresa